



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio
Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale
dell'Urbanistica (C.R.U.)"**

Tel. 091 7077297
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077982
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 4872 del 28/03/2024 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Regolamento tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana (articolo 2 della Legge regionale n. 16/2016 e articolo 29 della Legge Regionale n. 19/2020). Riscontro.

Al Responsabile di P.O. n.5
"Urbanistica" del Comune di
Caltanissetta

Al Dirigente della Direzione III
"Urbanistica e Mobilità" del Comune di
Caltanissetta

e, p.c. Al Dirigente Direzione II LL.PP.- Suap
del Comune di Caltanissetta

Al Sindaco ed Ass.re all'Urbanistica
del Comune di Caltanissetta

direzione.urbanistica@pec.comune.caltanissetta.it

Con riferimento alla nota prot. n. 25813 del 04/03/2024, assunta al protocollo generale di questo DRU in data 05/03/2024 al n. 3572, con la quale codesto comune richiesto chiarimenti in merito al Regolamento Tipo Edilizio Unico, si precisa quanto segue.

Occorre premettere che la competenza relativa all'emanazione dei regolamenti comunali è esclusivamente dell'Amministrazione locale, fermo restando il principio di gerarchia delle fonti del diritto secondo il quale le fonti di grado superiore possono abrogare quelle inferiori.

Come specificato nella circolare DRU N. 6/2023 prot. n. 11516 del 24/07/2023, pubblicata nel sito di questo DRU "I Comuni potranno apportare integrazioni, al fine di disporre di una disciplina più confacente alle caratteristiche del proprio territorio, ai sensi del citato articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii. Tali integrazioni non dovranno comportare alterazioni all'indice generale del regolamento stesso, per garantirne l'uniformità di impianto, e, come disposto nell'allegato 1, al punto 10, della più volte citata Intesa Governo, Regioni e Comuni *"Le Amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari (...) anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. (...) Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell'indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore*

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa) Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - Per comunicazioni in entrata utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it - Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

analogia.” inserendo eventuali ulteriori articoli senza, tuttavia, modificare la sequenza numerica degli stessi del Regolamento Tipo Edilizio Unico e le relative rubriche (ad esempio sarà possibile inserire articoli n.bis, n.ter,).”

Inoltre, si rammenta che l’art.29 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii., al comma 5 dispone che “ Il REC è approvato separatamente dal piano urbanistico comunale del quale costituisce comunque parte integrante e sostanziale. L’aggiornamento del regolamento edilizio e la sua revisione finalizzata ad adeguarne i contenuti a nuove disposizioni di legge intervenute, le quali prevalgono sulle norme regolamentari di rango inferiore, è atto dovuto. Eventuali disposizioni più restrittive sono espressamente disciplinate mediante adozione di apposita variante costitutiva adottata da parte dal consiglio comunale secondo la procedura prevista nel presente articolo. ”

Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento alle circolari DRU N. 2/2022 prot. n. 9059 del 26/05/2022, N. 3/2023 prot. n. 3671 del 06/03/2023 e N. 6/2023 prot. n. 11516 del 24/07/2023, pubblicate nel sito di questo DRU.

Per quanto riguarda la specifica richiesta in merito all’applicazione del Regolamento tipo Edilizio Unico, si precisa che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 99, comma 5, del medesimo Regolamento, approvata con D.P.R.S. 5 luglio 2023, n. 553/GAB, e nel rispetto delle motivazioni che hanno condotto a tale abrogazione, ampiamente chiarite nella circolare DRU n. 6/2023, il Regolamento Edilizio comunale da applicare è esclusivamente quello approvato dalle Amministrazioni comunali che ne hanno esclusiva competenza.

Pertanto, alla luce del mutamento del quadro regolamentare regionale, definito con il sopra citato D.P.R.S. n. 553/GAB/2023, si coglie l’occasione per invitare codesto Comune al solerte adempimento di quanto disposto dall’articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19.

La Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

